PER

D. DOMENICO CODIGNAC

CONTRO

D. VINCENZO SQUADRILLI.

NELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA.



INDICE.

§. 1. Argomento della lite, e del presente lavoro.

D. Giuseppe Sqnadrilli possedeva dieci tratte commerciali, nelle quali per talnne era traente, per altre girante D. Domenico Codignac.

Per fini privati le cedette a suo figlio D. Vincenzo nel 9 di gingno del 1832.

Costui istitnì giudizio di pagamento, ma otto delle dieci cambiali esibì; per modo che si spedì la lite, meno che per le due ultime rimase occulte, e dessa passando pel doppio grado di giuridizione fu recata nel 1835 in Corte Suprema, da questa rinviata alla G. C. civile di Napoli, e di presente vi ritorna per novello ricorso.

Piacque a Squadrilli nel 1836 porre in luce le due tratte obbliate, ed un secondo piato su di queste, ma per la prima volta, riscuote ora l' attenzione della Suprema Corte.

Era imminente la trattazione di questo particolar gravame nello scorso settembre, allorchè soggiunse l'altro contro la decisione profferita in rinvio sulle prime otto cambiali. Una memoria avevamo già pubblicato, ma essendosi ambo i ricorsi riuniti per provvidenza dell' emerito presidente cav. de Blasio, il presente lavoro viene ad accrescere la pazienza del magistrato.

Per miglior metodo e più chiarezza abbiamo separatamente dato alle stampe la decisione profferita in rinvio insieme al fatto che vi è preposto.

Quelle narrative copiose e piene gran lnme span-

dono anche su l'altra causa, a facilitare il ritrovamento de' quali fatti, vi abbiam notato gli opportuni rimandi a ciascun paragrafo.

L' intelligenza di questi due ricorsi si fonde in una sola ricerca; perciocchè àn comune l'origine, il progresso, gli accidenti della lite.

Unica fu la citazione di Squadrilli per tutte le dieci tratte. Unica la sentenza. Partito poi in due rami il contendere in appello. Per otto giudicò la G. C. civ. di Trani nel 1834; la Corte Suprema nel 1835 annullando, la G. C. civ. di Napoli nel 1836 rivedendo. Per due, dopo un lustro, la stessa G. C. civ. di Trani à pronunziato nel volgente anno.

Due ricorsi recati contro le ultime decisioni, di rinvio l' una e di primo esame l'altra insieme riuniti, d'indole omogenea, di conforme natura, ed ambo attaccati d' inammessibilità sono il suggetto delle cure della Corte Suprema.

Non fia discaro intanto di apprendere i particolari dei titoli, delle procedure, e delle pronunziazioni, che ànno avuto luogo nel lungo litigio.

§. 2. Quadro cronologico delle tratte, accettazioni, scadenze, e procedimenti per ciascheduno degli enunziati titoli.

Nel dì 31 di luglio del 1819 D. Domenico Codignac da Trani trasse lettera di cambio per duc. 975 a favore di D. Giuseppe Squadrilli pagabile nel dì 30 di settembre dell' anno medesimo.

Nel dì 29 di novembre di quell'anno 1819 Squadrilli elevò protesto.

Nel dì 29 di maggio citò costui il solo traente D. Domenico; il quale fu condannato, mediante sentenza contumaciale di parte del dì 6 di luglio del 1820 caduta in perenzione.

Nel dì 18 di febbraio del 1819 D. Michele Codignac trasse quattro lettere di cambio per duc. 2450 all' ordine di D. Domenico Codignac pagabili ai 31 di ottobre da D. Giuseppe Candido.

Nel dì 4 di aprile D. Domenico le girò a D. Giuseppe Squadrilli.

Nel dì 2 di novembre il creditore protestò le cambiali.

Nel dì 19 dello stesso mese fece denunziare i protesti pel ministero di notaio al girante D. Domenico.

Nel dì 24 di novembre del 1819, Squadrilli citò in giudizio il traente, il girante con quattro atti di citazione e l'accettante, onde venir soddisfatto. Queste intimazioni furono attaccate di falso da D. Domenico Codignac, perchè manifestamente viziate.

Nel dì 24 di maggio del 1820, messi dall' un dei lati gli atti suddetti di citazione, convenne i signori Codignac e Candido nelle rispettive qualità, onde venir soddisfatto de' duc. 2450.

Nel giorno 1 aprile del 1818 D. Michele Codignac trasse due lettere di cambio a favore di D. Domenico sopra D. Michele Chicco del valore di ducati 2200, pagabili pe' 20 novembre dell' anno medesimo.

Dal giorno 3 dello stesso mese ed anno ne trasse una terza per duc. 800, scadibile nel predetto giorno.

Nel giorno 4 del medesimo mese ed anno D. Domenico Codignac le girò a vantaggio di D. Giuseppe Squadrilli, padre di D. Vincenzo, attuale nostro contraddittore.

Nel giorno 22 di novembre del 1819 Squadrilli protestò le due prime lettere di cambio; e nel dì 24 denunziò i protesti al girante D. Domenico Codignac.

Nel dì 1 di maggio del 1820 protestò la terza lettera; e nel dì 24 citò in giudizio per conseguirne

a 4

il pagamento il traente D. Michele, il girante D. Domenico, e l'accettante D. Michele Chicco.

Nel dì 3 di giugno del 1820 Squadrilli riportò sentenza contumaciale di parte portante condanna solidale contro i convenuti, cadnta in perenzione.

Nel dì 4 di dicembre di quell'anno il solo Chicco accettante vi si oppose.

Nel dì 28 di aprile dell'anno seguente 1821 in contumacia dell'opponente si ritenne la sentenza contumaciale.

Nel dì 9 di agosto del 1822 la sentenza di rigetto delle opposizioni venne intimata soltanto a Chicco. Altre due cambiali di ducati 1900 D. Domenico Codignac trasse a favore di D. Giuseppe Squadrilli nel 26 di ottobre 1819.

§. 3. Termini della presente contestazione - Stato attuale del giudizio, e quistioni che occuparono l'attenzione della G. C. civ.

D. Vincenzo Squadrilli figlio di D. Giuseppe originario creditore di D. Domenico Codignac si rivestì del carattere di cessionario di suo padre pe' crediti, de' quali sino ad ora abbiamo tessuto distinto catalogo. Egli nel giorno 27 di dicembre del 1832 tradusse in giudizio D. Domenico, e D. Michele Codignac, come del pari D. Antonio Colicelli curator dato alla eredità giacente del defunto D. Giuseppe Candido.

L'attore pretese:

1.° Che costoro fossero condannati nel solido a pagare i ducati 2450, somma risultante dalle quattro lettere di cambio de' 18 di febbraio del 1819.

2.° Che si fosse rinnovata la sentenza contumaciale de' 6 di giugno del 1820 contro il solo D. Domenico Codignac per le cambiali da lui tratte.

3.° Che si fosse dichiarato avere la sentenza con-

tumaciale dei 3 di giugno del 1820 caduta sopra le tre cambiali dei ducati 3000 con accettazione Chicco la forza della cosa giudicata, anche nello interesse del girante D. Domenico Codignac. E che si fosse rinnovata, qualora si riconoscesse di non possedere essa virtù cotanta. L' attore trascurò di presentare le due ultime cambiali in duc. 1900 dei 26 di ottobre 1819; quindi il giudizio fu spedito su le prime otto, non vi fu luogo a deliberare per le due ultime.

Queste furono cavate in luce nel 1836, ed ànno animato il secondo giudizio ed il secondo ricorso, al quale il presente si riunisce e congiunge.

Tra i contendenti; D. Domenico Codignac pose in mostra tutto il treno delle sue difese, partitamente combattendo le ardimentose domande dell' attore.

Osservò in primo luogo, che Squadrilli malamente si era diretto contro di lui, il quale trovavasi di aver dichiarato la sua fallita, in conseguenza doveva a quella dirigere le sue azioni se ne aveva. In secondo luogo relativamente alla cambiale dei ducati 975, oppose di essere l' azione promossa da Squadrilli offesa dalla prescrizione.

Avvertì poi in ordine alle quattro lettere di cambio dei duc. 2450 con accettazione Candido, che egli mancava di azione; sia perchè l' intervallo trascorso tra il giorno del protesto e quello della denunzia fu maggiore di quindici giorni; oltrechè fu indebitamente denunziato per ministero di notaio, e non di usciere come la legge prescrive; sia perchè il secondo stadio della citazione al girante, nè anche fu di giorni quindici, ma sì bene di mesi sei e giorni cinque.

Oppose in fine in rapporto alle tre lettere di cambio con accettazione Chicco di essere la sentenza contumaciale del 3 di giugno del 1820 perenta, e che l'altra de' 28 di aprile del 1821 in grado di opposizione

offendeva il solo Chicco, e non già il girante D. Domenico Codignac.

Soggiunse di non avere Squadrilli alcuna azione contro di lui nella qualità di girante per non essere stato citato nel secondo periodo di giorni quindici giusta l' art. 164 LL. di eccezione, ma si bene dopo sei mesi, e subordinatamente essere pure prescritta l'azione dipendente da quelle cambiali per lo trascorrimento di un dodecennio di profondo silenzio.

Il tribunal civile con sentenza del 31 di gennaio del 1833 ordinò:

Che si mettesse fuori causa Domenico Codignac girante le cambiali con accettazione Candido e Chicco, sconoscendo nella sentenza de' 3 di giugno del 1820 il preteso giudicato.

Che Codignac pagasse soli ducati 975 per la tratta da lui firmata, non essendo corsa contro di Squadrilli la prescrizione, atteso l'ostacolo del fallimento.

Che non rimaneva luogo a deliberare per le due cambiali non esibite.

Codignac appellò in principale di questa sentenza, riproducendo innanzi ad ogni altra eccezione l'annullazione del procedimento, dovendo rinviarsi l' attore al giudizio di fallita.

Nel giorno 2 di luglio del 1834 la G. C. civile di Trani con decisione contumaciale accogliendo lo appello di Codignac, lo assolse dell' unica condanna riportata dai primi giudici.

Squadrilli vi si oppose, e rimescolando ciò che aveva detto in prima istanza, vi aggiunse anche la opposizione di terzo contro le due sentenze di dichiarazione del fallimento e del salvacondotto.

Sopra il vario contendere delle parti, e l'avvicendarsi delle affermazioni e negazioni del fallimento, quella G. C. con decisione preparatoria del dì 13 di

agosto dello stesso anno 1834 volle che gli atti di quel procedimento si esibissero. Squadrilli stesso vi adempì e la G. C. risolvendo la disputa definitivamente rigettò le opposizioni di Squadrilli.

Nel 27 di dicembre di quel medesimo anno Squadrilli sen richiamò in Corte Suprema, ed ambe le decisioni vennero messe nel nulla con arresto de' 12 di settembre del 1835.

La G. C. civile di Napoli con l'intervento del presidente Tavassi nel 20 di settembre del 1836 rigettò le opposizioni di terzo contro la dichiarazione di fallimento ed inviò lo attore a quel giudizio.

In fine con novello ricorso si duole l'avversario anche di questa decisione.

Egli non à fornito il gravame, nè di deposito per multa, nè dell' analoga fede di egestà, poichè sostiene di lamentarsi di contrarietà di giudicato.

Questo strano ricorso, ancor più strano per le cose che appresso discuteremo è notato d' inammessibilità dal convenuto Codignac.

Questo vizio sorge dall'erroneo concetto del non mai visto giudicato, e quindi entrando noi nella disamina del medesimo, preporremo le regole generali della materia, e poi partitamente confuteremo i mezzi dedotti, nel quale penoso incarico rileveremo l'evidente inammessibilità del ricorso nascente per lo appunto dalla mancanza del deposito; dal difetto degli attestati; ed infine dalla inesistenza del giudicato precedente, il quale per dare ingresso alle querele, dovrebbe mostrarsi chiaramente e direttamente distrutto dalla posteriore pronunziazione.

§. 4. Canoni di diritto intorno ai ricorsi per contrarietà di giudicati.

L'art. 587 delle LL. di rito civile è così concepito.

Sono anche dispensati dal deposito dell' ammenda i ricorsi alla Suprema Corte di giustizia contenente IL SOLO MOTIVO di essersi ricevuto l' appello dei giudicati inappellabili, quelli per contrarietà di giudicati, e quelli in regolamento di giudici.

Succede l' articolo 595, il quale nel secondo comma dopo aver dichiarato i modi di rigetto, o di annullamento, soggiugne :

Le disposizioni contenute nel presente articolo non avranno luogo, ove si tratti di contravvenzione DI UNA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, O ALTRIMENTI INAPPELLABILE. IN QUESTO CASO LA SUPREMA CORTE SENZA FARE ALCUN RINVIO, ORDINERÀ LA ESECUZIONE DEL GIUDICATO ANTECEDENTE ec. ec. ec.

Quanto si attiene al pubblico diritto del Regno, in che primeggia l' autorità della cosa giudicata è sotto l' immediata protezione delle leggi. Per rivendicare a questo titolo di suprema verità gl' imprescrittibili suoi diritti, non fa d' uopo di depositare la multa per ammenda.

Perciocchè non vi è audacia, o temerità di contesa, qualor si restringa l' esperimento a riscattare l' onta del giudicato. Ma dal principio medesimo consegue un' altra teorica non men vera della prima, cioè che il ricorso debbe andar limitato a quest' unico motivo, e che la violazione del giudicato debb' essere intuitiva, e non già congbietturale. Debbe materialmente risultare dalla lettera delle due pronunziazioni, che diconsi opposte e contrarie. Se per avventura il giudicato che vuolsi offeso non è in termini evidenti, ma da raccogliersi

per ragionamento, non è più il caso della contrarietà, ma quello di un fallace raziocinio emendabile forse nel senso di censura, ma non già come violazione manifesta di un giudicato precedente.

Cessi Dio, che alle tante frandi già usitate si apra questo campo vastissimo, tentato dal nostro accorto ed animoso Squadrilli! Ed a chi non sarà facile tessere comento e mostrarsi convinto di essere una pronunziazione qualunque un giudicato, ed all'ombra di questo scudo gettar ricorsi senza depositi? Certo, che in un procedimento potrà tal volta un giudice, un Tribunale, una Corte sconoscere i caratteri costitutivi della cosa giudicata, che rechi taluno per fondamento di sua ragione, ed in vece avverrà che lo scorga la Corte Suprema.

La sentenza, o la decisione sarà emendata forse anche perchè abbia spregiato il giudicato, ma questa censura procederà dall' obbliquo raziocinio, e dal miglior concetto della Corte conservatrice, ma tutto questo non procederà mai nella stretta idea di contrarietà principale del giudicato in termini evidenti.

È ciò tantovero, che in questo caso la Corte Suprema esercita facoltà insolita, mentre annullando, non rimette a nuovo esame, ma ordina che il primo giudicato si esegua; e per eseguirsi debb' essere certamente preciso, materiale, evidente.

Nel fatto Squadrilli, a prescindere dal bel trovato della immaginaria contraddizione dei giudicati si duole di altri peccati della Corte giudicatrice. Aggiugne mezzi per mancata motivazione. Altri che risguardano il merito della lite. E più altri ancora nello interesse di Giove altra parte in giudizio diversa da Codignac e contendente per causa diversa. Cerca il ricorrente il giudicato in sentenze così non definite da lui medesimo, quando recò il suo primo ricorso nel 1834. E

queste sentenze oltre a ciò sono state colte da perenzione, e per rendersi alla vita convien superare lunga serie di argomenti. Ed infine la stessa Corte Suprema col suo primo arresto del 1835 non le ritenne per giudicati, ma cassò per mancata, o leggera motivazione sulle medesime.

Stando così le cose, ed in questo involucro di contraddizione e di perplessità ardisce Squadrilli trovar nuovo mondo, e trattar ricorsi senza depositi, e senza le fedi suppletorie de' medesimi! . . . Il ricorso quindi è colpito d' inammessibilità irreparabile.

Egli dunque risentiva obbligo impreteribile di accompagnare il gravame del deposito di multa, o almeno de' documenti equivalenti indicati dalla legge.

E se per ventura a questi vorrà rivolgersi la mente, si vedrà che un certificato d' impossidenza soltanto senza la correlativa fede di egestà si è congiunto al ricorso. Insufficiente perchè solo, infruttuoso perchè di epoca remota, nientemeno che del novembre del 1834.

Il documento parla così: *Certifico io qui sottoscritto, qualmente, avendo osservato i catasti provvisorî di tutte le comuni che compongono questa provincia di terra di Bari, non ò rinvenuto alcuno articolo di possidenza in testa di Vincenzo Squadrilli di Giuseppe di Andria. Bari 19 novembre* 1834. Seguono le firme.

Obbliando per poco, che questo documento scompagnato dalla fede d'indigenza a nulla vale è pur desso immeritevole di alcun riguardo per sè medesimo, comeche fatto quattro anni addietro, e non già in epoca coeva al ricorso.

Si può esser senza proprietà fondiarie oggi, ed averne quindi ad un mese, e maggiormente a capo di quattro anni. Gli attestati debbono nascere contemporanei al gravame, e non prima, perchè debbono

assicurare in quel momento, la imposidenza ed egestà del ricorrente.

In opposto taluno si porrebbe in tasca un attestato di simil fatta, ne farebbe uso al bisogno, ad onta degli acquisti posteriori, che ben avrebbe abilità di praticare liberamente. Si froderebbe in tal guisa la legge e la ragion delle parti

§. 5. Sunto del 1.° mezzo.

» La Corte di rinvio a ricevere l'eccezione della » nullità del procedimento s' incontrava nell' ostacolo » del giudicato. Il tribunale, la G. C. non la ritennero, nè vi fu per questa parte ricorso.

» Codignac aveva abbandonato l' eccezione della » fallita atto del 9 agosto 1834 - Procedure per lo » scioglimento di un pegnoramento di mobili contro » Squadrilli.

» La Corte di rinvio non discusse alcuna di queste deduzioni, e se ritenne che la Corte di Trani » ammettendo la prescrizione assolvette Codignac, rivocando la sentenza del tribunale à snaturato il fatto, ed à errato in diritto «.

Osservazioni.

D. Vincenzo Squadrilli istituì il giudizio nel 27 di dicembre del 1832 per tutte le dieci cambiali contro di Codignac.

Costui tra le molte, propose due eccezioni: una perentoria: l'altra di rimessione. La prescrizione cioè, ed il rimando al fallimento (1).

---

(1) §. *VIII delle narrative stampate.*

Il tribunale non levò quistione sul rinvio a quel giudizio, non rigettò la eccezione (1); ma soltanto senza intrattenersene, giudicò della prescrizione e non l'accolse per una sola tratta; esaminò la carenza di azione per tutte le altre girate da Codignac e vi fece diritto.

Nelle considerazioni della sentenza del tribunale de' 31 di gennaio del 1833 si legge, che l'ostacolo del fallimento era cessato nel mese di ottobre del 1832 (2).

È a sapere con anticipazione per ismentire questa assertiva, che D. Gaetano Muscilli altro creditor commerciale di Codignac si destò prima di Squadrilli, ed oppose di terzo le due sentenze di dichiarazione fallimento e del salvacondotto.

Un'anno prima ottenne l'annullazione di ambe le sentenze.

Ma sul gravame di Codignac, e dopo una pruova fatta dal Muscilli medesimo, tanto lucida e convincente a prò di costui, la G. Corte civile di Trani con decisione del dì 1. di agosto 1834 annullò la sentenza de' 20 di ottobre del 1832, ed ordinò che le sentenze opposte si eseguissero (3).

Il cessato ostacolo del fallimento, che rinveniva il tribunale, non già in un giudicato, ma in una sua sentenza appellata fu rimosso e distrutto dal vero giudicato profferito dalla G. C. civile nella mentovata decisione.

---

(1) *Considerazioni della G. C. civile di rinvio su la 2.ª quistione e narrative §. IX.*.

(2) §. *IX delle narrative ibidem.*

(3) §. *XXV delle narrative. Dove è inserita tutta la pruova fatta dal creditore Muscilli.*

Ripigliando il filo de' fatti Codignac si dolse della sentenza de' 31 di gennaio del 1833, ripresentando anche la declinatoria (1).

La G. C. in contumacia di Squadrilli ritenne nel giorno 2 di luglio del 1834 la prescrizione delle tratte (2).

Squadrilli si oppose, ed in vece di negare si appigliò fortemente alla esistenza del fallimento per declinare la prescrizione, anzi si oppose di terzo alla sentenza che il dichiarò ed all'altra di salvacondotto (3).

Il convenuto con maggior forza con atto del dì 11 di agosto del 1834 ripropose la deduzione del fallimento (4).

Sull' avvicendarsi delle parti a questo proposito la G. C. con preparatoria decisione del 13 di agosto di quell' anno ordinò, che si esibissero gli atti relativi a quelle procedure, e Squadrilli medesimo ubbidì al voto della G. C. (5).

Quel magistrato statuendo poi definitivamente la controversia con decisione de' 20 di settembre dell' anno stesso 1834 (6), ritenne la prescrizione: approvò la decadenza del creditore per le cambiali girate: assolse Codignac: non trovò luogo a deliberare sulle opposizioni di terzo per mancato interesse: dannò infine Squadrilli nelle spese.

---

(1) §. *X delle narrative.*
(2) §. *XI ibidem.*
(3) §. *XII, e XIV ibidem.*
(4) §. *XIV ibidem.*
(5) §. *XVI ibidem. In principio e sul fine.*
(6) §. *XVIII ibidem.*

§. 6. Avvertenze sopra i fatti narrati.

Dov' è il giudicato, che l' avversario con maravigliosa iattanza afferma contenersi nella sentenza, e nella decisione di rigetto della esistenza del fallimento? E dov' è mai il più curioso trovato dell' abbandono di tal difesa da parte di Codignac?

Ambe le parti, l' attore ed il convenuto sul principio, nel mezzo, e nel fine del lungo contendere pertinacemente ànno insistito per la esistenza del fallimento. È impudenza affermare il contrario.

Il tribunale non si fece quistione di cotesta indagine, nè discettò del fallimento, nè rigettò l' eccezione.

Se è vero, che manca il giudicato in quanto a ciò che non venne in disamina, al pari della transazione sul non pensato, nella sentenza non poteva annidarsi un giudicato sopra eccezione rimasa indiscussa.

Tantomeno la G. C. civile rigettò la eccezione, poichè i giudicati non essendo d' induzione, ma espliciti, bisogna ravvisare in essi in termini chiari il rigetto, o l' accoglimento della domanda, o della eccezione. Essa invece in tutta la sua forza riconobbe la esistenza del fallimento. Volle che gli atti a lei si esibissero, ed esibiti ragionò, che di nissuno impedimento fossero pel creditore ad usare de' suoi titoli, pria che il tempo l' ingiuriasse. Si pronunziò per la prescrizione, e perciò gli mancò suggetto a deliberare sopra le opposizioni di terzo di Squadrilli contro di quel giudizio (1).

Essa spense la lite radicalmente, accogliendo la eccezione massima e perentoria della prescrizione, la quale trionfando, assorbiva le altre che non rimanevano già rigettate, ma solo indiscusse, dacchè man-

(1) *Citato* §. *XVIII.*

cando l' argomento al contendere, taceva lo esame di qualunque altra domanda, o eccezione.

E bene e sapientamente si diportò la G. C. in quell' uffizio.

Proposte al giudice più eccezioni, egli deve discernere se ve n' abbia taluna che estingua in sul nascere la lite. Se la rinviene deve preferirla alle altre e concedere a questa sola lo impero.

Tra le molte eccezioni perentorie v' à sicuramente la prescrizione. L' intrinseco valore di questa è di recidere i nervi dell'azione, e di smorzare le prime faville del piato in sul principio - Egli è obbligo impreteribile del magistrato non lasciar divampare lo incendio aprendogli il varco, e permettere che da pertutto serpeggi e si dilati.

È consiglio di saggio, anzi massima di prudenza giudicatrice discutere e decidere tale eccezione preliminarmente a tutte le altre, per così spegnere le origini, e sperdere le occasioni di frequenti rancori e di momentosi ed interminabili dispendî.

Nel linguaggio legale si agguagliano per identità di effetti la prescrizione e la eccezione perentoria; poichè quando quella si verifica porge al convenuto un mezzo efficace per respingere la domanda dell' attore. Così insegnava il dotto Barnaba Brissonio (1), sul fondamento, che tanto valga la prescrizione, quanto un solenne ed irretrattabile giudicato. *Praescriptio exceptionem significat, qua reus agentem, accusantemque repellit ac summovet. PEREMPTORIA PRAESCRIPTIO EUNDEM EFFECTUM QUEM SENTENTIA DEFINITIVA HABET.*

La teorica dei dotti si posa sopra più luoghi no-

---

(1) *De verborum significatione. verbo. Praescriptio. Adde* Cujacium. *Observation. lib. 2 cap. XI.* Calvinum. *Lexicon juridicum verbo praescriptio.*

bilissimi di legge, nei quali si definisce la forza e la possanza di questa primaria eccezione.

Costantino imperatore l'aveva detto il primo (1), ed il suo rescritto fu trapiantato letteralmente da Giustiniano nel suo codice (2), in questi sensi: *quoties rescripto nostro moratoria praescriptio permittitur aditus supplicanti pandatur.* *QUOD AUTEM TOTIUS NEGOTII COGNITIONEM TOLLIT., ET VIRES PRINCIPALIS NEGOTII EXHAURIT SINE GRAVI PARTIS ALTERIUS DISPENDIO CONVELLI NON POTEST. NEC PRAESCRIPTIONIS IGITUR PEREMPTORIAE RELAXATIO PETATUR.*

Ed innanzi a questo augusto elegantemente lo avevano statuito Valente, Graziano, e Valentiniano imperatori.

Cum de praescriptionibus, essi rescrissero (3), *peremptoriis agitatur examen, si eas praescriptiones iudex, ut leves, putaverit improbandas, et ab eius interlocutione fuerit appellatum, provocatio huiusmodi recipiatur. CUM PEREMPTORIA PRAESCRIPTIO ET DEFINITIVA SENTENTIA EADEM VI VEL CONSUMTAE CAUSAE, VEL NON ADMITTENDAE VIDEANTUR OPERARI.*

E Giacomo Gotofredo nei suoi copiosi comenti sul sesto di tali leggi aggiugne spiegando la potestà della eccezione perentoria: *perenptoria dicitur QUA TOTIUS NEGOTII COGNITIO ET VIRES PRINCIPALIS NEGOTII CONVELLUNTUR: QUAE REM DE QUA AGITUR PERIMIT: QUAE SEMPER AGENTIBUS OBSTAT.*

Il valutare ed applicare la forza delle eccezioni è nell'arbitrio del giudice, traune quando non s'impegni la violazione dell' ordine pubblico, o l'espresso

(1) *L. 3 cod. Theodosian. de diversis rescriptis.*
(2) *L. 2 cod. de precibus imperatori offerendis.*
(3) *L. 37 Cod. Theodosian. Lib. XI. Tit. 30 de Appellationibus.*

divieto della legge. Nel caso nostro era discrezionale il giudizio, e la dichiarata prescrizione non privò di vita le altre eccezioni, ma le tenne in silenzio comechè anticipò il magistrato gli effetti di lunga e dispendiosa controversia col mezzo della eccezione perentoria della prescrizione. A che rimettere ad altri giudici, ed ad altro tempo la controversia, allorchè si vede chiaro che la stessa rimane estinta per la forza prepotente della eccezione perentoria? A che prolungare la discussione, quando è questa moriente sul nascere?

§. 7. Progresso dello stesso ragionamento.

Codignac rimase completamente vincitore davanti la G. C. civ. di Trani. Questo magistrato, mentre poteva rinviar la disputa alla sede del fallimento, prescelse discutere l'esecuzione perentoria della prescrizione come era suo debito, e lo assolse.

Egli non doveva nè poteva dolersi in Corte Suprema. Non doveva, perchè la G. C. non rigettò l'eccezione del fallimento, ma usando dell'arbitrio del suo giudizio, discusse ed accolse la prescrizione, che spense interamente l'azione promossa. Non poteva, perchè chi vince non si duole. L'assoluzione riportata era più ampia vittoria che il semplice rimando al fallimento, e sarebbe stata opera da stolto querelarsi dell'assoluzione per esser rimesso a quel giudizio, e cercare di ricostituirsi volontariamente nel periglio funesto di una condanna personale. Chi ragiona in opposto à perduto a nostro avviso il lume della ragione, ed è menato da amor di parte, e non guidato da sincero discernimento.

Si lamentò invece Squadrilli, e nel ricorso rimescolò l'idea primaria del fallimento come intoppo per sospendere il corso della prescrizione.

La Corte Suprema nel suo arresto del 12 di settembre del 1835 riprovò il sistema della G. C. civile, ed annullò la decisione, valendosi innanzi tutto dell' esistente fallita di Codignac (1) *Osserva*, disse, *nella specie concorrere il fallimento di Codignac: egli ne fece volontariamente la dichiarazione nel* 25 *agosto* 1823, *retrotraendola al* 28 *febbraio*.1820; *egli nell' anno* 1833 *epoca del giudizio di Squadrilli insisteva, perchè fosse rinviato al giudizio della sua fallita; che i giudici del merito han creduto giovarsi dell' art.* 486 *LL. di eccezioni*. . . .

Caduta la prescrizione, che formava la diga di ritegno a tutte le altre eccezioni subordinate, queste risursero, comeche le cose fecero ritorno allo stato antecedénte alla dichiarata prescrizione, mentre ripetiamolo anche una volta, queste deduzioni non furono mai rigettate, e perciò non mai sopite da verun giudicato. La causa fu rinviata intera, e senza limitazione alla G. C. civ. di Napoli, innanzi alla quale ambe le parti ritornarono sopra la eccezione del rinvio al fallimento, e Codignac aggiunse la comunicazione del giudicato contro Muscilli, che rivocando la sentenza de' 20 di ottobre del 1832, aveva comandata la esecuzione delle due sentenze della dichiarazione del fallimento e di salvacondotto (2), con decisione del 1 di agosto del 1834; cosicchè anche quel pretesto era rimosso vittoriosamente.

La G. C. civile di rinvio ebbe presente la serie delle deduzioni, che indicavano la deduzione del fal-

---

(1) §. *XIX. ibidem.*
(2) §. *XXV. Ibidem.*

In questo luogo si leggono le istruzioni praticate e le pruove compilate dalle quali nacque la dimostrazione ed il convincimento della esistenza del fallimento.

limento, gli atti successivi dello stesso, lo stato del medesimo. La continua insistenza di Codignac a questo proposito, l'adesione di Squadrilli. Il verun giudicato di rigetto a questo fine, nè nella sentenza del 31 di gennaio del 1833, nè nella decisione de' 20 di settembre del 1834; che anzi un giudicato del 1 di agosto di questo anno, che del fallimento aveva imposta riverenza ed esecuzione dopo lunghi mezzi istruttari all' uopo compilati. L' arresto della stessa Corte Suprema, che lo tenne come in piedi nel 1833.

Essa trovandosi nello stato di discutere tutte le eccezioni a lei proposte, divisò di serbare un metodo diverso della prima Corte giudicatrice. Quella preoccupò con la eccezione perentoria della prescrizione la disamina della rimessione della causa; questa si soffermò sulla prima, vi fece diritto, e per la presenza di materia discutibile rigettò le opposizioni di terzo proposte da Squadrilli contro le sentenze della dichiarazione del fallimento e del salvacondotto, che la Corte di Trani trovò insuscettive di deliberazione. Qual giudicato si è mai offeso, e qual mai si poteva offendere, se nissuno sen'era per lo innanzi costituito? Ed anche che per strana ventura si fosse, è desso così chiaro, evidente, materiale da provocare la emenda senza deposito? E potrà la Corte Suprema annullando ordinarne la esecuzione senza rinvio, giusta l' artic. 595 delle leggi di rito? Il ricorso è manifestamente inammessibile ed ingiusto.

È poi stomachevole per non dir altro ascoltare, che con atto del 9 di agosto del 1834 Codignac rinunziò a tale eccezione, o almeno la coprì di abbandono.

Preghiamo i leggitori di queste carte a gettare uno sguardo sul §. XIII delle narrative stampate, dove è riportata quella difesa. In essa ben lungi dal rav-

visarsi abbandono , o rinunzia si scorge robusta contraddizione ad ogni dedotto di Squadrilli.

Ed è maraviglioso l'osservare che con atto del giorno medesimo (1) Squadrilli impugna di terzo il fallimento. Codignac nel giorno 11 dello stesso mese ritorna sul rinvio a quel giudizio (2). La Corte nel giorno 13 ne chiede comunicazione degli atti (3). Da queste menzogne conviene farsi adeguata idea della tempera del nostro Squadrilli, e per convincerlo conviene star fermo sopra i fatti concordati, ai quali non cessiamo di rimettere i leggitori.

§. 8. Sunto del II. Mezzo.

» In ogni ipotesi la eccezione di nullità merita» va un rigetto.

» La Corte di rinvio errò nel principio. Nel fal» limento nissuno è il favore del fallito. La sentenza » del 31 di gennaio del 1833 quando non circoscris» se gli atti , di nissun favore privò Codignac.

» Il giudicato di Muscilli fu procurato. Nissuno » atto del fallimento fu notificato a Squadrilli, esso » non fu regolarmente istituito e continuato. La Cor» te à taciuto sopra queste deduzioni ed anche su l'at» tacco di frode promosso da Squadrilli.

Osservazioni.

Questo secondo mezzo svela l' ingegnoso sistema del ricorrente di travestire in aperta contrarietà di giudicato una violazione tenebrosamente annunziata , a

(1) §. *XIV.*
(2) *ibidem.*
(3) §. *XVI.*

rinvenir la quale fa d'uopo di molta luce, e di molta investigazione. E tutto questo vuol senseguirlo con un ricorso nudo di deposito, e di atti equivalenti!...

La Corte di rinvio non ragionò di favori, che si compartono al fallito nel giudizio del fallimento, ma intese indicare un eccesso veramente riprensibile dei primi giudici, i quali senza degnarsi punto di versare sopra la eccezione della nullità degli atti, e del rinvio della causa condannarono esecutivamente Codignac al pagamento dell' unica cambiale di duc. 975 da lui sottoscritta.

Se non sono favori, sono certamente garantie pel fallito non vedersi bersagliato da singolari persecuzioni di ogni creditore commerciale, ma tutte le sue speranze ed i suoi timori riuniti nel giudizio del fallimento. Non veder soddisfatto verun creditore, se non dopo la verificazione dei rispettivi titoli, e gli atti di regola da serbarsi in tali procedure.

Queste norme impreteribili: queste tregue, e queste sicurtà pregiò la G. C. civile di rinvio criticando la leggerezza dei primi giudici a tal proposito. Ed il suo concetto nulla à di strano, o di erroneo da richiamare un' accusa così pronunziata e velenosa del ricorrente.

L'accagionar di collusione il giudicato di Muscilli palesa che l'avversario è ormai destituto di armi oneste per combatterci, e che conscio di tutto il suo torto ricorre a mezzi ignobili per tenere il campo.

I giudicati non si ottengono colludendo, e tantomeno si poteva riportare quello contro Muscilli col favor di queste pratiche. La collusione importa accordo ed uniformità di desideri. A conseguire questo scopo non si richiedeva che gettare uno appello, e farlo contraddire languidamente dall'avversario. Or qui Codignac rimase perdente davanti ai primi giudici, ed

il fallimento venne posto nel nulla nel 20 di ottobre del 1832. Sen dolse, e contrastando Muscilli, la G. C. ordinò una pruova. Si compilò la pruova e con piena cognizion di causa portò avviso difforme dai primi giudici, rivocò la sentenza, e ritenne il fallimento con decisione del 1 di agosto del 1834 passata in giudicato. Invero bella collusione! Ottenere la giustizia a traverso di cimenti giudiziari, e dopo perdite patite, non si chiama certamente brigar favori ed accontarsi con gli avversarì.

E quì ricordiamo al nostro Squadrilli che le narrative non meno, che il giudicato contro Muscilli depongono di tutti gli atti del fallimento regolarmente continuati ed a piena cognizione di lui, tanto che li esibì egli stesso in esecuzione della preparatoria decisione dei 13 di agosto 1834 (1).

Il nlegar questi fatti è pruova di animo non sincero ed inteso soltanto ad annebbiare l'animo del magistrato per trar partito da qualunque trovato modesto, o pur no che esso sia.

In ultimo domandiamo in qual tempo ed in qual luogo à egli attaccato di frode gli atti del fallimento. Non si è ardito mai di trascorrere a questi estremi rimedì, paventando di venir ripercosso, e così ricambiare in parte gli angosciosi travagli nei quali à inviluppato Codignac padre di nove figli sconsolati.

§. 9. Sunto del III. mezzo.

» La Suprema Corte nella di lei decisione avvi-
» sò, che la carenza di azione pronunziata a danno
» di Squadrilli per le tratte in cui Codignac era gi-
» rante trovava la resistenza nella cosa giudicata, che

(1) §. *V. VI. XVI. e XXV. delle narrative.*

» ella ritenne sorgere dalle sentenze 3 giugno 1820,
» e 31 gennaio 1833. Squadrilli si sostenne in questi sensi innanzi ai giudici di rinvio. Sia quindi per la delegazione della Corte Suprema, sia per le deduzioni di Squadrilli la Corte di rinvio, o non doveva applicare a questa parte della causa le fole di nullità del procedimento assorbite dai giudicati suddetti, ritenuti dalla Corte Suprema, o doveva pria questi giudicati escludere, e così discendere alla nullità. La Corte di rinvio credè liberarsene col più profondo silenzio, e deduzioni di tanto interesse in questa parte della causa restarono indiscusse. Violazione particolare dell' art. 233 proc. civ. e 1304 e seguenti LL. CC.

Osservazioni.

Nella discussione del primo mezzo abbiamo osservato, che la causa ritornò intera alla disamina della G. C. civ. di Napoli, e se quindi trovò luogo ad ordinare la rimessione della disputa alla sede del fallimento di nulla doveva brigarsi, come che lo statuire sopra la decadenza delle cambiali girate da Codignac, ed il riconoscere forse un giudicato nella sentenza de' 3 di giugno del 1820 per le cambiali accettate da Chiccò erano quistioni che in quel giudizio si sarebbero utilmente fatte.

Ciò premesso: confidiamo di toccar con mano, e di vedere a nudo la tracotanza del ricorrente in voler discutere il suo ricorso senza deposito nel senso di contrarietà patente di giudicati in proposito di sentenze, tali da lui stesso non credute: tali non definite dalla Corte Suprema, e che tali infine è lor niegato di essere dalla ragione e dalla legge. D'onde emergerà ineluttabile la inammessibilità del ricorso per non

trattarsi di pura contrarietà di giudicati, ma di una ricerca astrusa, discrezionale, e di pura discussione.

§. 10. Coscienza di Squadrilli intorno alla sentenza de' 31 gennaio 1833, e 3 giugno 1820.

Costa in fatto, che davanti ai primi ed ai secondi giudici il ricorrente pretese racchiudersi nella sentenza del 3 di giugno del 1820 l'autorità della cosa giudicata. D'altra banda Codignac replicava di non esser quella sentenza che una pura contumaciale perenta da dodici anni (1). Le stesse cose si ripresentarono esplicitamente nelle conclusioni prese alla udienza.

Squadrilli dunque pria di toccar la sconfitta nel 1834 nella G. C. civile di Trani riguardava la sentenza del 3 di giugno del 1820 come cosa giudicata contro di Codignac. Tale doveva pur ritenere l'altra sentenza del 31 di gennaio del 1833 renduta dal tribunal civile relativamente all'ordinata carenza di azione, comeche la pronunziazione, ed i suoi caratteri erano a lui ben noti.

Egli però quando altamente si lamentò de' torti della decisione de' 20 di settembre del 1834 profferita dalla G. C. civile di Trani col ricorso del 31 di dicembre di quell'anno per nulla dedusse che la sentenza del 1833 era un giudicato; motivò col settimo mezzo esser tale soltanto l'altra del 1820, ma non sognò mai di recar ricorso per contrarietà di giudicato. Fornì per opposto in su le prime il gravame delle analoghe fedi di impossidenza e di povertà, e paventando poi della

(1) §. *II. VII. VIII. XII. XV delle narrative - E conchiusioni prese alla udienza nella decisione impugnata.*

dedotta irrecettibilità aggiunse il deposito di multa voluto dalle LL. di rito (1).

Presentiamo un dilemma al nostro avversario : o le accennate sentenze erano giudicati, o non eran tali. Nell' affermativa, doveva allora interporre il ricorso nel senso di contravvenzione alle medesime. Se in quel tempo nol fece, e munì il gravame degli opportuni documenti, e poi del deposito, non può ora operar diversamente e credere ed affermare ciò che allora non gli bastò l'animo di sostenere; cosicchè sol questa considerazione è sufficiente per colpire l' attuale ricorso del vizio inevitabile d' inammessibilità. Non è dato di volgere in giudicati patenti quelle sentenze obbiettate come semplice errore di raziocinio a censura della prima Corte giudicatrice. Nè del pari è concesso volgere nel 1838 in giudicati evidenti le sentenze che nol furono nel 1834.

§. 11. Concetto delle medesime formatone dalla Corte Suprema - Essa non ritenne quelle sentenze come cosa giudicata - Annullò per questo lato la decisione per mancata motivazione.

Il ricorrente falsa l' espressa lettera dello arresto della Corte Suprema, quando afferma con viso sereno di essere state ambe quelle sentenze considerate come cosa irrevocabilmente giudicata a danno di Codignac da quel consesso. Le narrative depongono in contrario a questo assunto ardito e specioso (2).

Che per le tratte accettazione Candido (sono parole del testo) PRONUNZIATA DAL TRIBUNALE LA CAREN-

---

(1) *Questo ricorso così corredato è presso il consiglier relatore, ed il tenore dello arresto del 1835 che liberò il deposito a Squadrilli assicura di queste verità.*

(2) §. *XIX.*

ZA PEL DIFETTO DI CITAZIONE AL GIRANTE NEI 15 GIORNI DI DATA DENUNZIA DEL PROTESTO, BEN SI DOVEVA DALLA G. C. PRIA DI FONDARLA A QUELLO DI TROVARSI LA DENUNZIA ISTESSA FUORI I QUINDICI GIORNI DAL PROTESTO, ESAMINARE, SE IL VIZIO N' ERA STATO COVERTO DAL GIUDICATO DEL TRIBUNALE DA CUI PER QUESTA PARTE CODIGNAC NON PORTÒ APPELLO.

CHE LA CONTUMACIALE PER LE CAMBIALI ACCETTATE DA CHICCO MAL IMPUTANDOSI DA CODIGNAC DI ESSERE PERENTA A SUO RIGUARDO, BEN RICHIAMAVA LA G. C. A VEDERE, SE RIGETTATE LE OPPOSIZIONI DI CHICCO, E STABILITO IL GIUDICATO CONTRO QUESTO, IL GIUDICATO MEDESIMO VALESSE CONTRO IL SOLIDALE CODIGNAC NEI SENSI DELL' ART. 2155 LL. CC.

La Corte Suprema adunque scorse nella impugnata decisione il difetto di leggero ragionamento confine al difetto di motivazione in una doppia tesi, il di cui dubbio e perplessità di decidere lo enunzia con frasi chiare e manifeste. La stessa Corte Suprema richiese dunque maggior ponderazione in questi casi di grave interesse e di legale sapienza, e per questo motivo scolpito nel testo delle sue considerazioni annullò la decisione, e ne commise un novello esame alla Gran Corte civile di Napoli.

Squadrilli ad onta di tanta luce, converte il dubbio in certezza, surroga il proprio desiderio al concetto della Suprema Corte, e mirabilmente sostiene che ambe le sentenze in parola sieno state nobilitate da questo magistrato del privilegio del giudicato, e che essendosi questo violato dalla seconda Corte giudicatrice, sia il caso dell'annullamento per contrarietà di giudicato senza deposito.

Or se la Corte Suprema nel 1835 per giudicati non ebbe quelle sentenze, come può crederle adesso, ed in un modo così patente da cassare per questo sol

motivo la decisione in disamina. E se i cieli permettessero un simile trascorso, dovrebbe ordinare senza rinvio che si eseguissero. E che si eseguirebbe, se di quelle una contiene precetti favorevoli a Codignac essendo rimaso assoluto per le tratte da lui girate con la sentenza del 31 di gennaio del 1833, e l'altra per le cambiali di Chicco è tuttora in contestazione, tanto che il ricorrente ne chiese la rinnovazione sul cominciar del giudizio presente?

§. 12. La sentenza del 31 gennaio del 1833 non è, nè può esser mai considerata un giudicato nel senso del ricorrente.

Quando nel giorno 27 di dicembre del 1832, D. Vincenzo Squadrilli nella qualità di cessionario di suo padre D. Giuseppe, convenne D. Domenico Codignac per lo pagamento dei duc. 2450 per le cambiali con accettazione Candido, oppose Codignac *che il Tribunale dichiarasse in Squadrilli* LA CARENZA DI AZIONE PER LE CAMBIALI NELLE QUALI ERA EGLI INTERVENUTO COME GIRANTE. Si espresse dunque nel modo lo più generico, che immaginar si possa; e così spiegando la sua intenzione incluse e si valse di tutti i motivi pe' quali la legge lo ricopriva di tal favore. Colui che per due cagioni indicate partitamente dalla legge può esser discaricato da una obbligazione, e richiede che lo sia, atteso i fatti pruovati; certamente che fa manifesta la mente sua di volersi aiutare di tutti i soccorsi, che la legge gli appresta, nissuno eccettuato, ed i quali indistintamente e complessivamente si comprendono nella domanda generica che à diretto la parte al Tribunale; per lo principio che nel più sta il meno, e che nella enunciazione del fine va inclusa per necessità la serie e la efficacia dei mezzi per conseguirlo.

La omissione della denunzia del protesto nel primo stadio; e l'altra della citazione del secondo partorivano cumulutivamente, e ciascuna di per sè presa separatamente conseguenze uniformi; comeche una sola di esse operava la decadenza di diritto del possessore della cambiale verso del girante.

Il Tribunale considerò a questo proposito così.

Considerando; che sebbene il sig. D. Domenico Codignac trovasi cedente delle summentovate lettere di cambio accettate tanto dal sig. Candido, che dal signor Chicco a favore del sig. D. Giuseppe Squadrilli, pure questi non curò istituire l'azione contro esso girante tra quindici giorni dalla denunzia del protesto avendolo citato in giudizio dopo molti mesi, e propriamente nel giorno 24 *maggio* 1820, *ed a riguardo della lettera di cambio tratta ai* 3 *aprile* 1819 *scadibile a'* 30 *novembre di quell' anno, il protesto seguì al* 1 *maggio* 1820, *per cui esso D. Domenico Codignac per tali addossi è rimasto esonerato da qualunque garantia a favore del possessore* articolo 160, 161, 165, e 167 LL. di eccezione.

In coerenza di queste considerazioni tra l'altro decise a questo modo:

Per questa prima somma (pe' duc. 2450), *e per la precedente* (pe' duc. 3000) *mette fuori causa il girante D. Domenico Codignac.* Spese ec. . . .

Di questa sentenza appellò Codignac per la capo di condanna in ordine alla cambiale dei duc. 975, di cui abbiamo diffusamente ragionato di sopra; ne appellò Squadrilli per la dichiarata carenza di azione. Codignac rispetto a questo punto riprodusse tutte le sue difese fatte davanti ai primi giudici, ed aggiungendo osservò che non solamente per la omissione della citazione nel secondo stadio, ma pure per l'altra della preterita notificazione del protesto nei primi quin-

dici giorni era egli sciolto da qualunque debito verso di Squadrilli.

Costui, credendo di migliorar sua sorte, e poco esitante sulla scelta onorevole dei mezzi; avvisò di creare una citazione che ricadesse tra il termine del secondo stadio, sopra il quale principalmente i primi giudici avevano fondato la loro sentenza.

Rinvenne un usciere inchinevole molto a fare il piacimento di lui. Egli distese citazione portante la data dei 24 di novembre del 1819, che appariva intimata in Corato alla casina di D. Domenico Codignac.

A prescindere che le parole della relata dell' atto si riconobbero evidentemente soprapposte; attesta l'usciere intimatore di aver rimasa la copia ad un Liberti ciabattino incaricato di Codignac per raccogliere simili notificazioni !.. . . .

Presentò Squadrilli questo documento in G. C. civile; e non appena comparve, che Codignac l' impugnò di falso; e nel processo evvi pure la querela ritualmente avanzata in cancelleria.

La G. C. civile osservò, che tornava inutile versare sulla querela di falso dell' atto di citazione; mentre indipendentemente da questa omissione, sempre l' attore era decaduto dalla sua azione contro di Codignac per non avergli notificato il protesto tra i primi quindici giorni designati dall' articolo 164 LL. di eccezione.

Producendo entrambe le omissioni lo stesso effetto della decadenza da qualunque diritto, superflua diveniva la procedura di falso, quando la conseguenza di questa era assorbita dalla conseguenza legale dell'assoluta mancanza della denunzia del protesto.

In coerenza di queste premesse la G. C. accolse

lo appello di Codignac, e si astenne dal pronunziare sopra l'accusa del falso.

Questo raziocinio sembrò scarno alla Corte Suprema. Essa desiderò, che si arricchisse di maggiori argomenti; sospettò soltanto un giudicato che stesse contro di Codignac nella sentenza dei primi giudici, la quale lo aveva assoluto per una ragione diversa da quella gradita dalla G. C. civile.

Ognun sa, che colui, che presenta più domande ai primi giudici deve gravarsi della sentenza di costoro che una di quelle ne accogliesse, e preterisse di statuire sulle altre. Perciocchè in questo caso, qualora l'attore non si dolesse della sentenza pe' capi omessi, acquisterebbe forza di cosa giudicata per l'acquiescenza della parte. Questa teorica poggia sul principio che quanti sono i capi della domanda, cui dovrebbe rispondere il giudice, tante sono le sentenze, *quot capita tot sententiae* (1). Queste regole inconcusse e che ritrovano saggia ed adequata applicazione nel rincontro di più domande avanzate dall'attore; mal si adagiano nella circostanza in cui l'attore domandi una sola cosa per più ragioni. Quì, se il giudice di prima istanza prediligga un motivo decisorio piuttosto che un'altro, l'attore non deve, nè può gravarsi della sentenza, perchè questa à un sol capo; il quale essendo stato favorevolmente a lui deciso, ne conseguirebbe la inammissibilità dello appello, ove se ne gravasse, potendosegli opporre la nota massima, che chi vince non si duole, *quod petit intus habet*.

In vero qual giudicato si formerebbe? Quello per

---

(1) Sirey *Jurisprud. tom. 9 p. 119.*

Vedete l'arresto della Corte Imperiale di Nimes quivi riportato del dì 18 maggio 1806.

avventura che à pretermesso le altre ragioni che coincidevano a far ottenere la sentenza nel modo come si rese. Ma il giudicato si forma per acquiescenza sopra i capi omessi, cioè sulle dimande non attese, e non già sulle ragioni non discusse. Queste sono mezzi cospiranti allo stesso fine, quelle sono fini diversi. Nuove domande non si possono introdurre in appello, ma nuove ragioni ben possono dedursi davanti ai secondi giudici; *non deducta deduci, et non probata probari possunt in appellationibus.* Quindi chi domanda il fondo Tuscolano per più ragioni, che ognuna di esse separatamente mena alla vittoria, ed ottiene lo scopo dei suoi desideri per una delle ragioni addotte, non può, nè deve appellare dalla sentenza sul fondamento che le altre ragioni non sono state discusse. Ma per opposto di queste, quante sono, ben può avvalersi in appello, se per avventura il succumbente ristauri la lite gravandosi del deciso dei primi giudici; per lo principio che non sono dimande diverse, ma identici motivi cospiranti a produrre un effetto medesimo, e tutte proposte in linea di eccezioni.

Di fatto *l' appello*, scrive il CARRÉ (1), *è quello che s' interpone dalla parte, CHE À SOCCUMBUTO in prima istanza, sia sopra tutti i punti della contestazione, sia SOLAMENTE SOPRA QUALCHEDUNO.* La misura dello appello è la perdita fatta in primo aringo. La riparazione presuppone il danno, e chi non è stato offeso, non può provocare l'ammenda a suo vantaggio.

Rivolgendoci alla causa nostra, queste massime di eterna ragione si adattano dal meno al più - Codignac disse: Squadrilli manca di azione a perseguirmi

(1) *Lois de procedure civile Part. 1. Livre 3. Titre de l'appel. pag. 318.*

BERRIAT-SAINT-PRIX - Proced. sur l'art. 443 n. 3.

in giudizio per le tratte da me girate. Questa pretensione genericamente espressa costituiva l'unica sua eccezione. Il Tribunale nella sentenza riportata di sopra per tenore prescelse la omissione della citazione al girante, ma espressamente nelle considerazioni si riportò all'articolo 164 delle LL. di eccezione, il quale contempla il doppio caso della omissione cioè della denunzia del protesto, e della citazione. Dunque applicò quell'articolo, al quale essendosi rifuggito Codignac offeriva due motivi di liberazione. Inoltre nel dispositivo non rigettò, ovvero condannò come impertinenti le altre ragioni soccorsali e convergenti allo stesso scopo. Dunque non esiste il giudicato, che vietava ai secondi giudici di adottare gli altri motivi che offeriva la parte per avvalorare la sua domanda, e sostener la sentenza del Tribunal civile per molti argomenti.

In primo luogo perchè le ragioni non sono domande, ma mezzi per ottenere le domande, e quindi non si coprono col giudicato per omissione.

In secondo luogo, il Tribunale le accolse tutte, comunque ne avesse discussa una sola, perchè si riportò segnantemente all'articolo, che tutte complessivamente le enunciava, e comprendeva.

In terzo luogo perchè il Tribunale accogliendone una, non rigettò le altre, nè le discusse; quindi non può consistere il pregiudizio per virtù del giudicato su di ciò che non fu disputato.

In quarto luogo Codignac non poteva impugnar la sentenza, perchè era riuscito vincitore per questa parte, e nissun discapito il Tribunale gli aveva arrecato, perchè accolse tutte le ragioni contemplate dell'articolo 164, e nissuna ne rigettò esplicitamente.

Da ultimo le altre ragioni, diverse da quella adottata dal Tribunale le somministrava la legge, e non la parte.

I contendenti debbono offerire il nudo fatto al giudice, ma costui deve supplire ed applicare tutti i mezzi di diritto; de' quali se taluno n'è rimaso inosservato, può e deve il giudice di rivisione richiamarlo in pieno vigore. Perciocchè i motivi decisori dipendenti dalla legge, e non dal fatto dell' uomo non si prescrivono, nè si fuorchiudono, ma si rannodano, e si compenetrano nella dimanda o eccezione originaria, a ben decidere le quali il giudice debbe aiutarsi di tutte le disposizioni, che gli offre la legge.

Ma ponete per avventura, che D. Domenico Codignac avesse chiesto di dichiararsi Squadrilli mancante di azione per lo solo motivo di non avergli intimato la citazione nel secondo stadio de' quindici giorni; sarebbe stato a lui proibito di addurre in appello l'altro argomento del difetto della denunzia del protesto, e quante altre avvertenze avessero potuto contribuire a fargli ottenere la dichiarazione della decadenza nello attore da ogni diritto? No certamente. E questo caso, che noi figuriamo è assai sfavorevole a paragon del nostro, comeche quì immaginiamo la mancanza assoluta delle deduzioni da parte di Codignac.

Una legge celebre assicura l'assunto da noi sostenuto (1). Essa parla così. *Per hanc divinam sanctionem decernimus, ut licentia quidem pateat in exercendis consultationibus tam adpellatori, quam adversaè parti, NOVIS ETIAM ADSERTIONIBUS UTENDI VEL EXCEPTIONIBUS, QUAE NON AD NOVUM CAPITULUM PERTINENT SED EX ALIIS ORIUNTUR ET ILLIS CONJUNCTAE SINT, QUAE APUD ANTERIOREM IUDICEM NOSCENTUR PROPOSITIS.*

La somma di questa legge è concepita così: *In causa appellationis licet UTRIQUE PARTI NON PROPOSITUM PROPONERE; ET NON PROBATUM PROBARE, si actionem antiquam respiciat.*

(1) *L. 4 Cod. de tempor. et reparat. appellat.*

E Bartolo chiosa. *Ex parte actoris vel rei* NON PROPOSITA VEL NON PROBATA *in causa principali, ex primis dependentia non separata* POSSUNT IN CAUSA APPELLATIONIS PROPONI ET PROBARI. Ed a Bartolo son concordi gli altri glossatori.

Tra gli espositori antichi primeggia Ugo Donello (1); il cui fiorito comento per brevità tralasciamo.

Tra i nuovi il Merlin (2) insegna: *Certamente non si possono formare nuove domande in appello non presentate ai primi giudici; ma si possono impiegare mezzi, di cui non si è fatto alcun uso in prima istanza. Voi avete così giudicato il* 33 *frimajo anno* 9 *a rapporto di Henrion, cassando una sentenza del Tribunal civile del dipartimento di Giura che aveva deciso il contrario. Voi avete ancora così giudicato agli* 8 *germinale anno II rigettando, a rapporto di Ruperon, e sulle nostre conclusioni la dimanda di cassarsi una decisione della Corte di appello di Parigi, che aveva* AMMESSO A PROPORRE IN APPELLO UN MEZZO, CHE NON SI ERA FATTO VALERE IN PRIMA ISTANZA, E DAL QUALE ERA RISULTATO IN APPELLO UNA QUISTIONE, CHE NON SI ERA, NÈ AGITATA, NÈ DECISA IN PRIMA ISTANZA.

Il Toullier (3) *scrive, osservate bene, che se non può proporsi in appello una nuova domanda, è* ALTRIMENTI DEI MEZZI NUOVI OMESSI IN PRIMA ISTANZA. *Le corti debbono ammetterli in appoggio della domanda loro sottomessa in appello. Tale è la giurisprudenza della Corte di Cassazione.* NON BISOGNA DUNQUE CONFONDERE LE NUOVE DOMANDE COI NUOVI MEZZI.

(1) *Comment. De iure civili. Lib. XXII. Cap. IV. De replicationibus; duplicat. ec.*

(2) *Repertoir. de Jurisprud. Vol. VII. §. II. pag. 30. Edit. de Bruxelles.*

(3) *Droit. Civil. Vol. X. Cap. VI. sez. III. art. 1 n. 168 not. 1.*

Il Rogron (1) ed il Dalloz (2) professano la stessa dottrina. E così à giudicato nel 1834 la nostra G. C. civile e la Corte Suprema nella causa Durante e Pignatelli.

Se adunque Codignac avesse detto in Tribunal civile rigettate la domanda di Squadrilli, perchè non mi à citato per la condanna tra quindici giorni; bene avrebbe potuto in appello aggiugnere, che la domanda doveva rigettarsi anche per l' altro motivo di non essergli stato notificato il protesto. Non vi può esser dubbio, che di questa ragione poteva avvalersi, e la G. C. civile era abilitata ad accoglierla.

Or quando ci rivolgiamo alla tesi della nostra causa si trova che anche questo motivo si era dedotto davanti ai primi giudici; che questi lo avevano implicitamente accolto applicando l'articolo invocato, che complessivamente e cumulativamente le due mancanze comprendeva; e che in fine non lo rigettarono nella parte dispositiva della sentenza, e si conchiuderà agevolmente, che ben decise la prima Corte di merito, e dire il contrario varrebbe obbliare quanto v' à di certo in buona giureprudenza.

§. 12. La sentenza del 3 di giugno del 1820 non à forza di giudicato contro di D. Domenico Codignac.

Nel giorno 3 di giugno del 1820 ebbe luogo la sentenza contumaciale di parte di condanna contro di D. Michele Codignac traente, D. Domenico Codignac girante, e D. Michele Chicco accettante.

Nel giorno 4 di dicembre del 1820, il solo

(1) *Cod. de proc. civil. art. 484.*
(2) *Jurisprud. du XIX siècle. Vol. VIII. pag. 425 e 427. demande nouvelle, n. 4 e 5.*

Chicco si rese opponente; opposizione che venne rigettata in contumacia nel giorno 28 aprile dell' anno seguente 1821.

Questa sentenza parve agli sguardi della Corte Suprema di molto peso; e tale da richiedere profonda discussione in rinvio. Perciocchè avvisò di potere consistere in quella un giudicato anche nello interesse di D. Domenico Codignac coobbligato solidale con D. Michele Chicco. Ma avventurosamente pel nostro difeso questo avviso non si posa nè in fatto, nè in diritto.

Quando Chicco si oppose nel giorno 4 dicembre alla sentenza contumaciale de' 3 di giugno del 1820, questa non più esisteva; dessa era caduta in una così patente nullità, che riputar la faceva come non mai avvenuta. Di fatto misurando l' intervallo tra il giorno 3 di giugno, in cui fu profferita, ed il 5 di dicembre in cui venne opposta, si ritroverà essere trascorsi i sei mesi, a capo de' quali qualunque sentenza contumaciale non più esiste nella natura delle cose.

Questa specie di perenzione offende le sentenze contumaciali di parte per diretta virtù di legge; questa specie di sentenze portano in loro stesse il germe della loro distruzione, che le annienta essenzialmente al compiersi del semestre. In somma sono titoli, la di cui esistenza è subordinata alla condizione del di loro eseguimento; il quale non avverato, rimangono nulle e come non profferite.

L'articolo 250 delle leggi di rito parlando di tali sentenze conchiude così: *Tali sentenze verranno eseguite fra sei mesi*, DAL GIORNO DELLA EMANAZIONE DI ESSE: DIVERSAMENTE SI AVRANNO COME NON PROFFERITE.

Or Codignac nel giorno 4 dicembre del 1820, quando Chicco ebbe talento di opporsi, era già pienamente libero dalla condanna profferita nel 3 di giu-

gno; e lo era tanto che questa sentenza per essenziale difetto non più esisteva, anzi doveva ritenersi come non mai pronunziata. Se era così, come mai le opposizioni di Chicco farebbero il doppio miracolo di pregiudicare a Codignac, e di revocare in vita, anzi crear da capo ciò che non ebbe mai consistenza e vigore.

Le opposizioni miravano a far correggere nello interesse dell'opponente la sentenza contumaciale; ma come mai si poteva emendare la sentenza in un tempo in cui non esisteva più; che anzi doveva stimarsi come non mai profferita? Chicco avrà voluto praticare un atto frustraneo, illegale, pregiudizievole; e fia giusto che gli effetti colpiscano soltanto la sua persona. Ma non perchè Chicco si è opposto quando la sentenza non era più agli occhi della legge, e si reputava come non mai avere esistito, perciò quello che non à mai esistito esisterà, e Codignac che godeva di una intera pienissima assoluzione, ritornerà ad essere condannato pel bizzarro divisamento di lui. Ma poniamo che in tempo utile si fosse Chicco opposto alla sentenza contumaciale, qual pro per Squadrilli, e qual danno per Codignac?. Nissuno al certo.

In questo rincontro ànno impero gli oracoli della romana legislazione.

Modestino (1) esclamava, *ne cuius deterior causa fiat EX ALIENO FACTO.*

E Papiniano rispondeva (2) che *NON DEBET ALTERI PER ALTERUM INIQUA CONDITIO INFERRI.* E questa massima è tolta dalle sue quistioni intorno appunto alla giuridizione ed ai giudizî, rapiti a noi dalla mano distruggitrice del tempo.

(1) L. 1, *ff. de alienat. judicii mutandi causa.*
(2) L. 74, *ff. de diversis regulis iuris.*

Non poteva taluno prorogare la giuridizione del magistrato, o tradurlo davanti ad un giudice estraneo, o opporgli un avversario più forte, o in somma cagionare il menomo pregiudizio al suo contraddittore; perchè in nissuno sta la facoltà di arrecar detrimento per qualunque mezzo ad altri, e massime nei giudizi col fatto proprio.

E chi volesse di questi principî, dei quali ognun sente l'intima giustizia investigarne curiosamente la ragione, la incontrerebbe in una regola più generica, e che serve di motivo decisorio di tali controversie. Taluno non deve risentire pregiudizio dal fatto alieno, perchè non à il potere di proibirlo. E se il danno è la conseguenza del fallo; chi non è nè autore, nè complice delle proprie operazioni, non può, nè deve temere dei nocivi effetti di operazioni non imputabili al proprio volere. Quindi non si riconosce in colpa chi sa, ma non può impedire che il fatto avvenga (1), e quindi in proposito della forza del giudicato contro i terzi, che è precisamente il nostro Macro giureconsulto (2) usa di questi principî per dichiarare che il coerede non debba venire offeso dal giudicato promosso ed ottenuto dal coerede, comunque in *re comuni et individua*, perchè egli insegna: *Cur autem his quidem scientia nocet, superioribus vero non nocet? illa ratio est: QUOD QUI SCIT COHEREDEM SUUM AGERE, PROHIBERE EUM, QUO MINUS, UTI VELIT, PROPRIA ACTIONE VEL DEFENSIONE UTATUR, NON POTEST.* Noi tralasciamo per amore di brevità i dotti comenti che il Gotofredo, ed il Wissembachio tessono sopra la L. 74 delle regole del diritto poco prima riferita;

(1) *L. 50 ff. de regulis iuris.*

(2) *L. 63 ff. de re iudicata et de effectu sententiarum §. Cur autem.*

ed ai quali rimandiamo chi nudrisse vaghezza di consultarne l' ampia erudizione, e la forza del di loro ragionamento. Al lume di questi canoni di giureprudenza non dubitiamo, che chiara e risplendente divenga la ragione del nostro cliente, innalzata al sommo vertice della evidenza.

§. 14. Delle esposte verità ne à convenuto lo stesso Squadrilli davanti ai primi giudici.

L' attore pretese, e conchiuse in modo subordinato davanti ai primi giudici, che la sentenza dei 3 di giugno del 1820 si rinnovasse. Ciò importa ch'egli sia stato il primo arbitro delle sue domande, e che non abbia alzato la mente ad agognare ciò, cui gli à fatto concepire speranza l' animo suo inchinevole ai partiti arrischiati.

Inoltre si osservi, che quella portentosa sentenza di rigetto delle opposizioni di Chicco non venne intimata quando si ottenne a D. Domenico Codignac, ma solamente nel 1832, cioè dopo undici anni si è comunicata per documento; locchè indica in qual meschino riguardo l' abbia considerata ingenuamente lo stesso Squadrilli.

Ma poi chi non ravvisa in questo gravame di Chicco un cieco maneggio di Squadrilli per proccurarsi un giudicato alla sordina?

Esce fuori dei confini della umana credenza, che Chicco nella coscienza di essere rimaso libero da qualunque obbligazione nel giorno 4 di dicembre del 1820, gli saltasse in mente il capriccio di compromettere il sicuro acquisto già fatto, interponendo le opposizioni contro la sentenza contumaciale de' 3 di giugno. E poi fatta questa operazione, non si presentasse nè pure per sostenerla. Queste pratiche, che in se non lasciano

d' involgere lo strano; e forse il maraviglioso confermano chiunque nella idea, che la destra di Squadrilli moveva segretamente quelle fila, nelle quali doveva a suo credere rimaner aggrovigliato Codignac. Certamente che queste avvertenze debbono pesare nell' animo dei giudici della nostra causa, comeche quanto esce dall'ordinario non è credibile, e divien sospetto.

§. 15. Fallace applicazione dell' articolo 2155 delle leggi civili - Diverso è il diritto ad avere il debito solidale, altro è l'esercizio di quel diritto in giudizio.

Il ricorrente à confuso due principî distintissimi tra loro; vale a dire diritto del creditore a riscuotere il debito intero da più persone obbligate nel solido, dal modo di esercitarlo in giudizio. L'art. 2155 delle LL. CC. prescrive che la interpellazione giuridica fatta dal creditore ad uno dei contebitori solidali interrompe la prescrizione contro gli altri. Questa disposizione è consentanea alle regole della obbligazione solidale. Il creditore à diritto di ricevere il solido, cioè lo intero del suo credito da ciascuno dei condebitori; perciò basta l' interrompimento della buona fede in uno per far conservare intatto il diritto ad esigere lo intero contro di tutti. E si aggiunga, che il condebitore che paga à sempre il regresso per lo rimborso verso de' suoi consorti. Ma queste regole non procedono con pari congruenza a proposito delle azioni, che nascono dal diritto che taluno abbia contro di molti. L' azione è il modo di esercitare il diritto in giudizio. Essa à certamente forme e definiti caratteri, dai quali non lice discostarsi; perciocchè in questi sta rimessa la sicurezza, e la santità dei diritti altrui.

Gli atti legittimi, e massime lo sperimento dei gravami sono personali, e gli effetti dei medesimi van

ristretti nella persona che li propone, e non possono nè nuocere, nè giovare ai consorti della lite. Quindi convien distinguere l'obbligazione solidale in astratto dal modo di esercitarla contro di molti in concreto. Quella non si prescrive, ricorrendo un'atto interrompitore della buona fede contro un solo dei condebitori solidali; questo à bisogno che si rivesta delle inalterabili forme giudiziarie per avere effetto, e debbe farsi noto a tutti e specificamente a ciascun correo del dovere. Comeche comunque il creditore conservi il suo diritto contro di tutti per la interpellazione fatta ad un solo; ciascuno però debb'essere singolarmente inteso per proporre opportunamente le proprie difese ed i richiami competenti. E siccome i vantaggi di un gravame qualunque, non profittano al consorte per l'acquietamento, che avesse potuto prestare ad una condanna, così non gli nuocono, perchè i favori dell'assoluzione, o di un guadagno giudiziario, non si possono convertire in perdita di altre persone per lo fatto altrui.

Abbandonando per poco il campo delle congetture, rivolgiamoci alla legge, e rinverremo un testo espresso che in proposito di obbligazioni solidale l'utile, ed il danno di un gravame non fa comune ai consorti della medesima lite.

Questa prescrizione si racchiude nell'articolo 597 delle LL. di rito civile, concepito così: *L'annullamento di una decisione giova soltanto a coloro, che ànno prodotto legittimamente il ricorso, senza che possa giovare agli altri, che o ànno prestato alla decisione il loro acquietamento, o il ricorso sia dichiarato irrecettibile*, ANCORCHÈ LA CONDANNA CONTENUTA NELLA DECISIONE FOSSE SOLIDALE.

Questo testo, che scolpitamente contempla il ca-

so, come regolarsi gli effetti dei gravami per condanne solidali decide il dubbio nel nostro avviso.

Le fasi del giudizio relativamente al condebitor solidale che, o non si grava, o non si difende, o non è inteso ànno periodi, ed indole diversa da quelle che accompagnano il destino e la condizione di colui, che separatamente provvede ai suoi bisogni, ed alla tutela dei diritti suoi. L' uffizio del magistrato è di applicare la legge ai casi analoghi, e questi lo sono quando ricorre tra loro la stessa ragion di decidere; *ubi eadem ratio idem ius statuatur oportet*.

E noi non sapremmo scorgere perchè mai l' annullamento non potrebbe giovare, o nuocere ai condebitori solidali, e le opposizioni avrebbero poi questo effetto straordinario e meraviglioso. Il contrario avviso distruggerebbe quanto v'à di più giusto, e di più santo nell' ordine de' giudizî, cioè la sicurezza e garantia dei proprî diritti per lo esperimento dei legittimi gravami.

Gli autori del Comentario inserito negli annali del notariato (1); distinti giureconsulti francesi discutono profondamente questa quistione nel nostro avviso.

Essi dicono: *che se è della essenza della solidità, che il diritto del creditore esista in intero contro di ciascuno dei condebitori solidali; non avviene lo stesso relativamente all' azione giuridica, all' esercizio della quale dà luogo questo diritto.*

Questa azione è il modo autorizzato dalla legge per giugnere al pagamento del debito. È ciò cotanto vero, che se la sentenza, che pronunziasse la condanna di un debito fondato sopra un titolo, fosse dichiarata nulla; il titolo, e per conseguente il debito non

(1) *Tom. 1 pag. 302.*

rimarrebbero annullati per questo. Solamente il creditore sarebbe tenuto di ricominciare la sua azione.

D' altronde, un' azione, ancorchè abbia per oggetto un debito solidale, non sussiste, che a riguardo di colui dei condebitori, contro del quale si è diretta. E sarebbe assurdo pretendere, che la sentenza, che io avessi ottenuto contro di un solo dei miei condebitori solidali, potesse essere eseguita contro degli altri. Senza dubbio questa sentenza interromperebbe la prescrizione contro di tutti, ma non mi autorizzerebbe a perseguire quelli contro i quali non avesse pronunziato condanna.

Lo stesso debbe dirsi di una sentenza contumaciale renduta contro di più condebitori solidali, e che nei sei mesi dalla sua data, non fosse stata eseguita, che contro di taluno di essi: questa sentenza avrebbe conservata tutta la sua forza contro coloro, i quali avrebbero patita la esecuzione; ma relativamente agli altri sarebbe perenta, cioè a dire, che questi ultimi sarebbero tenuti solidalmente al pagamento del debito; ma si dovrebbe rinnovellare l' azione giudiziaria per ottenere contro di essi una nuova condanna.

La sentenza non è titolo, che sotto la condizione della esecuzione fra sei mesi dalla sua data. Se non si adempie questa condizione, il titolo svanisce; se ella non è adempita, che rispetto ad uno dei condannati, la sentenza non può più essere un titolo contro degli altri, poichè la condizione non si è verificata per ciò che gli riguarda. Or se è indubitato, che una domanda formata isolatamente contro uno dei condebitori solidali, non ha effetto, che contro di lui, relativamente alle condanne che ne conseguitano; perchè poi sarebbe diversamente della sentenza riportata contro tutti, ma che non sarebbe eseguita, che contro uno di essi?

Della stessa opinione si dichiarano Pigeau (1) e Coffinieres (2), il quale cita molti arresti - Il Carrè (3), comunque convinto da questi stringentissimi ragionamenti esita alquanto a pronunziarsi per la comune sentenza, sol perchè aveva anticipata la sua opinione nell' opera precedente, cioè nell' analisi della procedura, spiacendogli una ritrattazione; ma conchiude lealmente (4), che è tale la giureprudenza delle Corti.

Di fatto il Sirey (5) riporta una classica decisione della Corte Reale di Limoges, la cui massima si è, *che l' esecuzione di una sentenza contumaciale contro uno dei condebitori solidali è senza effetto a riguardo degli altri condebitori*, *per ciò che riguarda la perenzione dei sei mesi stabilita dall' articolo 156*; cioè a dire che la perenzione era acquistata a lor vantaggio dopo sei mesi; non ostante la esecuzione fatta tra i sei mesi contro il loro condebitore - Sinora abbiamo discorso d' interrompimento di prescrizione per esecuzione fatte tra i sei mesi; ma il caso in cui versiamo è meno stringente di quello disaminato. Noi siamo limitati a disputare del gravame interposto da uno dei condebitori solidali, e non già di fatta esecuzione; comeche l'avversario non abbia assunto questa cura, nè prima, nè dopo il tempo prefisso per avverarsi la perenzione della sentenza.

---

(1) *Tom. I. pag. 489.*
(2) *Journal des avoués tom. 2 pag. 180.*
(3) *Loco citato.*
(4) *Pag. 33. ibid.*
(5) *Tom. 22. pag. 169.*

§. 16. Le regole esaminate vanno più vigorosamente applicate in materia di gravami - Questi sono specifici, e personali.

L' argomento dell' avversario è pur vizioso, perchè pruova troppo.

Se si accogliesse l' assunto, che in fatto di debito solidale le istanze giuridiche, le sentenze, e le esecuzioni ottenute contro di uno stessero legalmente contro degli altri, non farebbe d' uopo citar tutti in giudizio, ma un solo, perchè gli altri alla loro insaputa venissero condannati; assurdo che si oppone diametralmente ai sistemi dei giudizî; alla custodia dei proprii diritti; alla leale e libera facoltà di difendersi.

Questo sistema alimenterebbe il dolo, e la frode a danno di coloro, che tranquilli vivendo nelle loro dimore si vedrebbero costituiti i giudicati a lor danno surrettiziamente ed alla sordina.

Immaginate il caso, in cui Caio avesse obbligato verso di se quattro individui nel solido per duc. 1000.

Di questi, come avvenir suole, uno non avesse che perdere, e gli altri godessero di agiata fortuna.

Il creditore colludendo col più povero, citasse tutti; ottenesse una sentenza contumaciale di parte; alla quale facesse opporre costui, che fedele all' inganno lasciasse rigettare il suo gravame in contumacia come fece Chicco. Che ne avverrebbe da questo ordito? Che dal dolo, dall' intrigo, e dalla frode di uno si formerebbe un giudicato irretrattabile contro degli altri. Questo assurdo sicuramente non si farà strada nella mente di chiunque à fior di senno, e plausibile logica per discernere il retto dal vizioso, il vero dal falso.

Ma poniamo un caso rovescio del presente. Si finga, che molte persone coobbligate nel solido verso di Sempronio venissero condannate in prima istanza; e

che di queste una solamente appellando riuscisse ad annullare la sentenza.

Si domanda: gli altri condebitori solidali, i quali avevano fatto passare in giudicato la sentenza contro di loro, potranno aver diritto di sostenere, che quel giudicato più tale non sia, perchè rescisso da un coobbligato solidale? Certamente, che queste teoriche schianterebbero dai cardini suoi l'armonico e ben connesso sistema della legislazione, che scosso sarebbe da questo vizioso, assurdo, ed irragionevole assunto.

I gravami per nuove istituzioni tuttodì vigenti sono personali, specifici, dividui.

Se molti litigano ed uno appella, per costui soltanto potran variare le sorti della lite, e non per gli altri che quietarono al deciso de' primi giudici. Se di più capi di una medesima sentenza, per un solo vi sia gravame; per gli altri si costituisce il giudicato irrevocabile.

Ciò avviene, dacchè già prima che il nuovo codice di procedura comparisse alla luce del mondo, le disposizioni che si leggono sotto il titolo del Codice *si unus ex pluribus appellaverit* non erano state ricevute in Francia.

Nel caso d'identità di difesa e di condanna, non era necessario che la parte che non aveva appellato nel termine utile intervenisse sopra lo appello del suo consorte per domandare che questo appello gli si fosse dichiarato comune. Bastava, che il suo consorte avesse ottenuto la emendazione del giudicato. Questa emendazione diveniva di pieno diritto comune alla parte, che non aveva appellato. Questo era il disposto della L. I. del codice. *Si unus ex pluribus appellaverit. Si iudici probatum fuerit unam eademque condemnationem eorum quoque quorum appellatio iusta pronunciata est,*

fuisse, nec diversitate factorum separatione accipere, emolumentum victoriae secundum ea quae saepe constituta sunt ad te quoque, qui nec provocasti, pertinere non ignorabit. Queste massime però non vennero mai in Francia riconosciute, avendo sempre imperata la specialità de' gravami.

Il Gotofredo (1) osserva così su quel testo; *ei quodque prodest qui non appellaverit*:

In Gallia non prodest, nam quilibet tenetur appellare.

Egli cita il Rebuffo nella prefazione del suo comentario sulle ordinanze glossa 5. n. 98. Lo stesso dice *Autumnio nelle conferenze del diritto francese* sopra la *L. 1. del Codice si unus ex pluribus appellaverit.*

Bugnyon (2) insegna la stessa dottrina: *nobis inutilis est rubrica Codicis si unus ex pluribus appellaverit, ubi appellatio unius prodest alteri, quod minime sequitur praxis Franciae, in qua quemlibet provocare oportet; alias qui tacuit alterius provocatione iuvari non poterit . . . . . omnes enim quorum interest provocare tenentur*, ed assicura di aver così giudicato il Parlamento di Parigi il 15 di maggio del 1544.

Il Paponio (3) tiene la stessa sentenza, e dice che *l'antico stile introdotto dal diritto, che l'appello interposto da uno può servire all'altro è abolito, ed è necessario che ciascuno appelli.*

E Carlo Molineo (4) dopo aver dichiarata la sua ponderosa opinione, conchiude:

---

(1) *In L. 2. Cod. si unus ex pluribus appellaverit.*
(2) *De legib. abrogatis lib. 2. cap. 128.*
(3) *Lib. 19. tit. 1. n. 11.*
(4) *Tom. I. pag. 454. stilus antiquus Supremae Curiae amplissimi ordinis parlamenti Parisiensis in cap. VI. de contumacia et effectu.*

Victoria causae appellationis per praesentatos obtenta NON PRODEST CONSORTIBUS NON PRAESENTATIS, LICET CAUSA SIT CONNEXA.

L'ordinanza sulla procedura del 1667, e la legge de' 24 agosto 1790 non innovarono questa giureprudenza.

Venuto finalmente fuori il codice di procedura cogli articoli 443, e 444, che formano gli art. 507, e 508 delle leggi di procedura civile ritenne i principî, che già da gran tempo regolavano in Francia questa materia.

Tutti i pratici tengono la stessa opinione. il CARRÈ (1) tra gli altri ragiona così: *Basta per decidere la quistione negativamente contro la giureprudenza della Corte di appello di Torino il considerare, che gli articoli 443 e 444 non fanno alcuna distinzione; che nessuna disposizione del codice stabilisce eccezione pel caso che ci occupa, sia al termine che il primo di questi articoli stabilisce, sia al decadimento che il secondo pronunzia - Bisogna convenire altronde esser cosa indubitata che la decisione intervenuta sull' appello di un collitigante non può profittare a quelli dei collitiganti che non ànno appellato, e che quindi non esiste alcuna ragione la quale possa fare ammettere che l' atto di appello di questo collitigante rilevi gli altri da un decadimento che la legge pronunzia. Bisognerebbe almeno che l' oggetto della contestazione fosse assolutamente indivisibile, perchè allora la natura della cosa renderebbe l' applicazione della regola generale impossibile.*

---

(1) *Lois de procedure civiles. Sur l' article 443.*
BERRIAT - SAINT - PRIX. Procedure sur l' art. 443.
Demiau - Crouzilhac - Procedure. Ibidem.
Vedete la moltitudine degli arresti citati dal CARRÈ in sostegno della sua opinione.

Ma una parte che non à appellato nel termine può avere relativamente ad una contestazione il di cui oggetto è divisibile, lo stesso interesse e gli stessi mezzi di difesa che quella la quale si è provveduta in tempo utile; ed in questo caso, secondo quello che abbiamo detto di sopra, la sentenza acquista contro di essa la forza di cosa giudicata.

Ed il dotto Merlin dissertando in due diversi rincontri sulla citata L. 1. del codice *si unus* ec. . . (1) conchiude, dopo di avere discusse, e confutate le opposte opinioni, *che per la stessa ragione; allorchè una parte appella da una sentenza, quelli che àn fatto causa comune con lei non possono giovarsi del suo appello; la sentenza conserva contro di essi la qualità, ed autorità di cosa giudicata; E CHE IL LORO CONSORTE TRIONFI, O SUCCUMBA NEL SUO APPELLO, LA LORO CONDIZIONE RIMARRÀ SEMPRE LA STESSA.*

Se dunque per queste teoriche divenute ormai incontrastabili il profitto del gravame non giova agli altri, meno che a colui che lo à interposto, per conseguenza logica non nuoce a coloro, che non mai lo proposero. Quindi la sentenza contumaciale de' 3 di giugno del 1820 non può essere giudicato nello interesse di Codignac.

§. 17. Sunto del IV. mezzo.

» La quistione di nullità del procedimento era
» indipendente ed estranea a quella che promuove-
» vasi nell' interesse del signor Giove. Squadrilli per
» esonerarsi da una condanna questi riportato aveva a
» danno suo per le spese del giudizio innanzi la Cor-

(1) *Repertoir. de Jurisprud. Mot. Domaine public.* §. *V. pag.* 843.
Questions de droit. Mot. Nation §. 2, *pag.* 508. 509, 510.

» te di Trani elevò i suoi gravami anche contro Gio-
» ve. Convenne per farlo erogare delle spese, quindi
» era di dritto la rivalsa, se non giusta erasi stata la
» condanna riportata contro Squadrilli. La Corte di
» rinvio nulla disse. Squadrilli censura la decisione in
» rapporto al sig. Giove, con precisa violazione del-
l' art. 233 LL. proc. civ.

Osservazioni.

Se l' amor di parte non c' inganna, francamente affermiamo che questo ultimo motivo di annullamento svela la intenzione arguta dell' avversario, ed offende il suo ricorso d' inevitabile inammessibilità a prescindere dalle cose fin quì ragionate. Nulla àn di comune i precedenti mezzi con la stretta violazione in linea di contrarietà di giudicato, che nel fatto non esiste, e che non l' à mai scorta la stessa Corte Suprema, ma il disputar poi delle spese contro Giove patrocinatore, persona affatto diversa da Codignac nientissimo si ricongiunge con quell' unico mezzo che tutto solo, evidente di per sè, a separato da ogni altro lamento può costituire un ricorso privilegiato franco di deposito e capace di schiudersi lo ingresso in Corte Suprema senza il corredo di cotesti solenni.

Il ricorrente se s' intrattiene anche intorno alle particolari lamentanze con Giove, e di queste ne fa un mezzo di annullamento del suo gravame è chiaro che diverte dal cammino angusto della pretta violazione del giudicato, pretestando questo colore per trovar nuovo abuso ai tanti già invalsi, onde portar ricorsi senza multa, e che qnasi ànno inondato la Corte Snprema a discapito delle leggi e dei diritti delle parti.

In altre parole, il nostro Squadrilli all' ombra del nome specioso del giudicato manomesso, che non esiste, che non à visto egli medesimo, e che la Supre-

ma Corte non à mai ravvisato nelle due sentenze, soggetto delle fatte discussioni, cerca e spera di rinvenir modi di querelarsi in così alto magistrato senza adempiere al voto della legge, e sforzarlo a ricevere ed accogliere ricorso, che versa su di ogni altra cosa affatto distinta dalla manifesta contrarietà del giudicato, il quale unico motivo tutto solo e scompagnato da ogni altro varrebbe a produrre lo effetto che invano desidera di conseguire nella presente causa. Tanto è ciò vero, che immemore del disposto delle leggi, ed in contraddizione di quanto sostiene, conchinde il gravame, non già con domandare, che cassato il secondo, il primo giudicato si esegua, ma invece che a nuovo esame si rimettano le quistioni contemplate nello arresto del 12 settembre 1835; vale a dire, che si ritorni a discutere se esiste, ovvero no il giudicato preteso, sospettato, ma non mai visto dalla Corte Suprema in quello arresto. Dunque non si tratta di ricorso per contrarietà di giudicato ma di censura per aver mancato di rinvenirlo, e perciò è inammessibile, poichè sfornito di deposito, e delle analoghe fedi d'impossidenza e di povertà.

E messo da parte tali cose, questo motivo è impertinente alle quistioni, che il ricorrente anima a pregiudizio di Codignac; cosicchè per questa parte del gravame si ragiona contra di costui del diritto di un terzo, cioè del patrocinatore Giove, il quale à interessi da costui diversi, distinti e separati.

§. 18. Quadro della causa.

Il presente ricorso reca nel suo seno il germe della inammessibilità, che ogni sua parte corrompe e distrugge.

Questo caso eccezionale favorirebbe ad esentar dal

deposito, qualor si trattasse di unica violazione del giudicato, ma evidente al segno da poterne ordinare del primo la esecuzione, annullando il secondo.

A prescindere che il ricorrente mescola tutte le ragioni che il suo ingegno sa ritrovare nei fatti della causa per censurare la decisione, si querela anche di capo straniero a Codignac, ed in modi inusitati ed arditi congiunge e confonde idea di giudicato, violazione di fatto, mancata motivazione, dispute insolite a Codignac.

Che se anche invaghisse la Corte Suprema di penetrare nel profondo della causa con la sua incomparabile sapienza, non incontrerà nelle due sentenze del 31 di gennaio del 1833, e del 3 di giugno del 1820 forme di giudicati. Rammenterà che lo stesso Squadrilli nel 1834 non aspirò a tanta impresa, e che essa medesima con l'arresto del 12 di settembre del 1835 non altro desiderò su questo argomento, che più ampia e severa discussione per discernere, se mai per ventura concorressero in quelle i caratteri della cosa giudicata; tanto fu aliena dal rinvenirla in tali sentenze ed in quel tempo.

Da ultimo in queste non vi può essere giudicato veruno, come che sentenze, perenta l'una, appellata l'altra, e la tesi dell'ipotetico giudicato non discussa dai primi giudici, riproposta in seconde cure, non mai sopita, sempre intera nella eccezione del fallimento, nella mente delle parti e nella coscienza dei giudici.

Napoli 8 di novembre del 1838.

Ferdinando Starace.